



COMUNE DI SCIACCA


(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE

n. 27 del 10-08-2023

OGGETTO : "MANIFESTAZIONE "
Divieto di somministrazione e/o vendita di
bevande alcoliche superiori ai 5 gradi
alcolici per ragioni di ordine e sicurezza
pubblica in occasione dell'evento religioso
della Processione della Madonna
Santissima del Soccorso – Patrona di
Sciacca del 15 Agosto 2023.

Per il Dirigente Res. P.O.


(Comm. dr. S. Navarra)

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

- **Considerato** che martedì 15 agosto 2023 verrà celebrato il rito religioso della Patrona di Sciacca Madonna Santissima del Soccorso;
- **Sentito** il parere del Dirigente della Polizia di Stato;
- **Considerato** che l'evento Religioso attirerà migliaia di persone devoti e non;
- **Considerato** che, nel corso dell'evento religioso testé citato, l'abbandono sulle aree pubbliche, al di fuori dei contenitori per la raccolta all'uopo predisposti, di bottiglie di vetro e di contenitori di bevande di tipo simile, quali lattine, ecc., può costituire causa di degrado dei luoghi della manifestazione ecclesiale con conseguente pregiudizio per l'igiene pubblica ed il decoro urbano;
- **Ritenuto**, altresì, che la presenza, nelle strade e piazze interessate allo svolgimento dell'evento e nei luoghi posti nelle immediate adiacenze, di contenitori di siffatto genere può rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, in senso lato considerata;
- **Attesa** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;
- **Atteso**, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana;
- **Attesa** l'esigenza di evitare che nell'area della manifestazione, centro storico della Città, possano avere accesso sostanze alcoliche e non alcoliche nei contenitori suddetti;
- **Vista** la Legge 7 luglio 2009, n. 88, Art. 23 "Vendita e somministrazione di bevande alcoliche"
- **Vista** la legge n. 125/2001 art. 14 bis "vendita bevande alcoliche e superalcoliche distributori automatici"
- **Richiamata** la circolare prot.n. 555/OP/0001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, diramata in data 7 giugno 2017, e successive integrazioni e precisazioni ;

- **Atteso** quanto previsto dal Codice penale, agli artt. seguenti :
 - ✓ Art. 687 – Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita
 - ✓ Art. 688 – Ubriachezza
 - ✓ Art.689 – Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
 - ✓ Art.690 – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
 - ✓ Art.691 – Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
- **Considerata** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;
- **Vista** la legge 24.11.1981 nr. 689 ;
- **Vista** la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;
- **Visto** il D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE DI ORDINARE

MARTEDI' 15 AGOSTO 2023 - Processione della Madonna Santissima del Soccorso – Patrona di Siacca

Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche avente gradazione superiore ai 5 g/l, nonché di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine in tutto il territorio comunale nell'arco temporale dalle : **DALLE ORE 14:00 SINO ALLE ORE 22:00**

le attività interessate dalla presente Ordinanza sindacale sono:

- 1) Esercizi di vicinato, Grande distribuzione (supermercati e centri commerciali), Vendita al dettaglio e distributori automatici;
- 2) Attività autorizzate al commercio fisso ed ambulante su aree pubbliche e private
- 3) Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;

I titolari e gestori di esercizi commerciali di cui al precedente punto 3 (Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande) muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, di bevande in lattine o contenitori in vetro. E' consentita la somministrazione e consumo esclusivamente al banco o ai tavoli con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all' art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

Sanzioni previste

- Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1, 2 e 3, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773
- Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - “Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate”.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Siacca, li _____

Per Il Dirigente Res. P.O

(Comm. Dr. S. Navarra)

SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 di revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

MARTEDI' 15 AGOSTO 2023 - Processione della Madonna Ss del Soccorso – Patrona di Sciacca

Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche avente gradazione superiore ai 5 g/l, nonché di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine in tutto il territorio comunale nell'arco temporale dalle : **DALLE ORE 14:00 SINO ALLE ORE 22:00**

le attività interessate dalla presente Ordinanza sindacale sono:

- 4) Esercizi di vicinato, Grande distribuzione (supermercati e centri commerciali), Vendita al dettaglio e distributori automatici;
- 5) Attività autorizzate al commercio fisso ed ambulante su aree pubbliche e private
- 6) Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;

I titolari e gestori di esercizi commerciali di cui al precedente punto 3 (Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande) muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, di bevande in lattine o contenitori in vetro. E' consentita la somministrazione e consumo esclusivamente al banco o ai tavoli con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all' art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

Sanzioni previste

- Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1, 2 e 3, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773
- Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza

DISPONE

- A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- B. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco (anche all'indirizzo PEC : sindaco@comunedisciacca.telecompost.it) ;
- Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC : comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
- Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC : tag22574@pec.carabinieri.it
- Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – fax 0925.21782.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, li _____

IL SINDACO

(Dott. Fabio TERMINE)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18 / 08 / 2023 al _____ / _____ / _____ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. _____)

Il Responsabile della pubblicazione

Sciacca, li